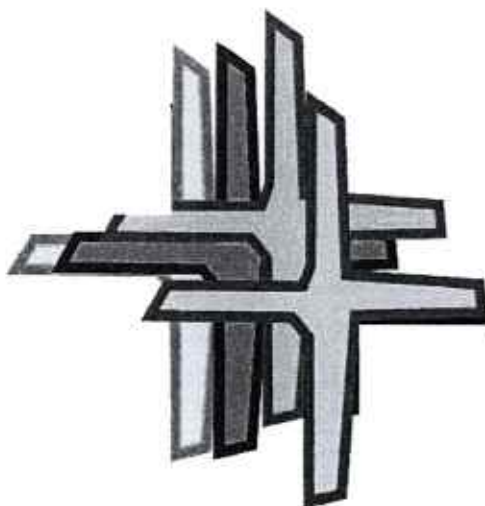




# **Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**

**"GRUPPO VOLONTARI COMUNITA' PARROCCHIALE**

**SAN GIOVANNI"**

**OdV**





|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.....  | 4  |
| ART.2 SCOPI E FINALITÀ .....                   | 4  |
| ART.3 ATTIVITÀ.....                            | 5  |
| ART.4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE .....    | 6  |
| ART.5 SOCI .....                               | 7  |
| ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE..... | 7  |
| ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.....           | 8  |
| ART.8 ORGANI DELL'ODV .....                    | 8  |
| ART.9 ASSEMBLEA DEI SOCI.....                  | 9  |
| ART.10 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.....       | 9  |
| ART.11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI.....   | 10 |
| ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO.....                | 11 |
| ART. 13 PRESIDENTE .....                       | 12 |
| ART.14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI .....            | 13 |
| ART.15 SCIoglimento .....                      | 13 |
| ART 16 ADESIONI E COLLABORAZIONI               | 14 |
| ART. 17 NORME FINALI .....                     | 14 |



## **Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**

### **GRUPPO VOLONTARI COMUNITA' PARROCCHIALE** **SAN GIOVANNI - ODV**

#### **Art.1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.L.gs. n. 117 del 03 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii. l'Organizzazione di Volontariato denominata "*Gruppo Volontari Comunità Parrocchiale San Giovanni*"- ODV.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Bra (Cn). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

#### **Art.2**

#### **Scopi e finalità**

1. L'ODV ha struttura democratica e persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge come scopo, quello di riunire attorno a sé persone che hanno la cura e la volontà, come cittadine e cittadini, verso famiglie, gruppi, singoli che vivono condizioni disagiate, operando e ponendo se stessi a gratuita disposizione della comunità nel campo della socio-assistenza.

Adempiti i propri doveri di cittadini, gli aderenti impegnano le proprie capacità, parte del loro tempo, per svolgere un'azione costruttiva in risposta a dei bisogni che emergono dal territorio dove essi abitualmente vivono. Inoltre, il Gruppo si ripromette di promuovere iniziative, incontri atti a informare e rendere sensibile la comunità, orientandola alla presenza attiva verso la forma di partecipazione e di condivisione associative.

Si impegna, inoltre, a continuare a mantenere un rapporto di stretta collaborazione con le realtà locali, sia per quanto riguarda il Privato Sociale, sia per quanto riguarda le Istituzioni, continuando ad esserne un interlocutore attento e costante.



### Art.3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :
  - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
  - sostegno verso nuclei familiari e singole persone in condizione di disagio. Iniziativa chiamata *"Adozione di Vicinanza"*;
  - animazione liturgica e presenza presso Residenze Sanitarie Assistenziali locali;
  - servizio di integrazione verso persone con disabilità;
  - servizio di Amministrazione di Sostegno;
  - attività di collaborazione con il *"Banco Alimentare del Piemonte"* e il *"Banco Farmaceutico"*;
  - attività di collaborazione con la Cooperativa *"La Tenda"* di Fossano sul disagio abitativo;
  - iniziative di collaborazione con la *"Cittadella della Carità"*.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.



7. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di Volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art.18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art.4**

#### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
  - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio economico.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da :
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi pubblici e privati;
  - c. Donazioni e lasciti testamentari;
  - d. Rendite patrimoniali;
  - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.  
 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, e può essere consultato da ogni socio.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutarmente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art.5**

### **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

## **Art.6**

### **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intransmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.



7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

## **Art.7**

### **Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a. I Soci hanno diritto :
    - i. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
    - ii. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - iii. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto;
    - iv. di consultare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo.
  - b. I Soci sono obbligati:
    - i. all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - ii. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
    - iii. al pagamento della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art.8**

### **Organi dell'ODV**

1. Sono organi obbligatori dell'ODV:
  - a. L'Assemblea dei Soci;
  - b. Il Consiglio Direttivo;
  - c. Il Presidente.
2. Sono organi facoltativi dell'ODV:
  - a. Collegio dei Probiviri



## **Art.9**

### **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.
4. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E'ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Art.10**

### **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti ~~aventi~~ diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.



2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria :
  - a. approva il Bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 D.lgs 117/2017;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - i. delibera sull'esclusione dei soci;
  - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione dei nuovi associati;
  - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
  - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di Volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dell'art. 3 dello Statuto;
  - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art.11** **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre



quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

## **Art.12 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura l'aggiornamento delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o una di munizione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che in modo specifico riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle Volontarie ed ai Volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro un massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;



- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
  - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
  - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

### **Art. 13 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.



4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art.14**

##### **Collegio dei Probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### **Art.15**

##### **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 07 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



**Art. 16**  
**Adesioni e Collaborazioni**

Forme di adesione e collaborazione in continuità con il passato Statuto

- la partecipazione ai lavori della *Consulta Comunale del Volontariato*
- l'adesione al CSV *Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale*
- la stipula di Convenzioni con *Comune, con Servizi Sociali con R.S.A.*
- l'adesione alla *Scuola di Pace di Bra*
- la collaborazione con *Banco Alimentare Piemonte e Banco Farmaco*
- l'adesione all'attività della *Cooperativa La Tenda*
- la partecipazione alle iniziative della *Cittadella della Carità*

**Art. 17**  
**Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

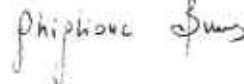
**IL PRESIDENTE**

TIBALDI GIUSEPPE



**LA SEGRETARIA**

GHIGLIONE BRUNA



Bra, li 03.08.2020





### VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 17 giugno 2019 ore 18:00 presso la Sede Legale, via Vittorio Emanuele II, 107- Bra (Cn) si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- O.d.G. : *modifiche Statutarie effettuate ai fini degli emendamenti richiesti dal D.Lgs 03.07.2017 n. 117 ( art. 101, comma 2)*

Sono presenti n. 30 Volontari Associati aventi diritto di voto espresso direttamente.

L'Assemblea elegge Presidente della stessa il Sig. Tibaldi Giuseppe ed elegge come Segretaria la Sig.ra Ghiglione Bruna.

Accertata la presenza del numero legale viene dichiarata aperta la seduta.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno comunicando ai Volontari presenti che la modifica dello Statuto si rende necessaria al fine di renderlo conforme alla normativa sia nazionale che regionale in vigore.

Illustra quindi le singole modifiche che il Consiglio Direttivo propone di introdurre.

Si apre la discussione rispetto al testo del nuovo Statuto. Al termine del confronto il Presidente propone di metterlo ai voti e di farlo per alzata di mano. La votazione si svolge con questa modalità.

Il Presidente comunica ai presenti l'esito seguente:

- Voti favorevoli al nuovo Statuto trenta (30)
- Voti contrari al nuovo Statuto zero (0)

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Associativo, presentato in allegato e conservato agli atti.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Tibaldi Giuseppe



La Segretaria  
Ghiglione Bruna

